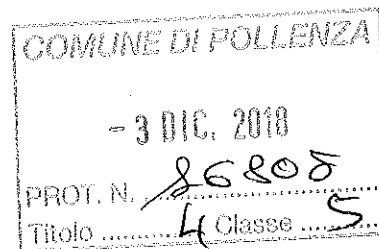




CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002921-03/12/2018-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Pollenza
comune.pollenza.mc@legalmail.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Pollenza
comune.pollenza.mc@legalmail.it

All'Organo di revisione del comune di
Pollenza
sergiolamberti@odcec.mc.legalmail.it

Al MEF Dipartimento del Tesoro Dir. VIII
Valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio pubblico Ufficio V
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Oggetto: - Comune di Pollenza - Verifiche in ordine all'attuazione della
previsione di cui all'art. 11 D.LGS. 175/2016 come modificato dall'art. 7 D.LGS.
100/2017

Si trasmette la deliberazione n 45/2018/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

(dott. Carlo Serra)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 27 novembre 2018

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY - Componente
- Consigliere Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Consigliere Marco DI MARCO - Componente
- Primo Ref. Fabrizio CERIONI - Componente

**VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 11
D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 D.LGS. 100/2017**

COMUNE DI POLLENZA (MC)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

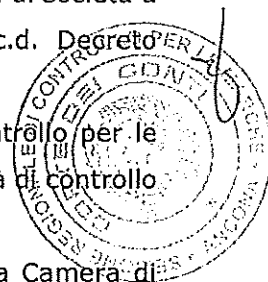
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione n. Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;



Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. n. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.

Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 (c.d. correttivo).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, Invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo, il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

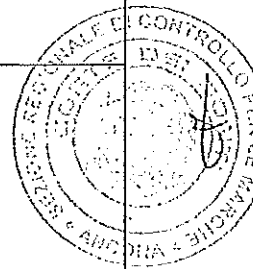
Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva che, con note prot. nn. 1950 del 1° ottobre 2018 e 2496 del 29 ottobre 2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Pollenza circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017.

In data 6 novembre 2018, con nota prot. n. 15342, acquisita agli atti con prot. n. 2549, l'Ente, in riscontro alla suddetta richiesta, con riferimento alle partecipazioni detenute, ha fornito i dati compendiativi nel prospetto che segue:

Società	Tipologia societaria	Quota di partecipazione	Composizione organo di amministrazione	Atto assembleare motivato	Trasmissione alla Corte dei conti
COSMARI	SRL	1,88%	5	D.A. 28/09/2018	Prot. n. 2135 09/10/2018
TASK	SRL	0,02%	1	D.A. 05/05/2016 (nomina amministratore unico)	
APM	SPA	0,05%	5	D.A. 29/05/2017 (rinnovo CdA)	
CEMACO	SRL in liquidazione	0,50%			
SI MARCHE	SCARL	4,89%	1	D.A. 27/03/2018 (nomina amministratore unico)	
SAN	SPA	0,07%	2	D.A. 26/10/2017 (modifica statuto) D.A. 16/11/2017 (rinnovo CdA)	



Con riferimento agli organismi che non soddisfano la regola dell'amministratore unico è stata, altresì, offerta documentazione giustificativa della diversa opzione organizzativa.

In particolare, per ciò che attiene all'Azienda Pluriservizi Macerata s.p.a. è stata trasmessa la deliberazione assembleare del 29 maggio 2017 con la quale, in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, è stata ravvisata la necessità di mantenere un organo collegiale in ragione della *"dimensione della società, molteplicità e complessità dei servizi svolti dalla stessa"*.

Quanto alla Società per l'Acquedotto del Nera s.p.a., società totalmente in mano pubblica cui partecipano per espressa previsione dell'art. 10 dello statuto n. 22 comuni, alla stregua della documentazione inviata dall'Ente, è stato acclarato che con delibera del 26 ottobre 2017, l'assemblea dei soci in seduta straordinaria ha provveduto a modificare lo statuto al fine di recepire le novità normative introdotte dal d.lgs. n. 175/2016 ed è gestita da un consiglio di amministrazione composto di n. 2 membri.

Oggetto di modifica sono stati l'art. 17 dello statuto che, al comma 1, testualmente dispone *"La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da due a cinque [...] Gli amministratori possono essere anche non soci"* nonché l'art. 18 relativo alla procedura di voto a mente del quale *"In caso di nomina di un organo di amministrazione collegiale di due o più membri, ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile, ai rappresentanti dei Comuni della Provincia di Macerata spetta la nomina, a maggioranza, da calcolarsi sulle quote di partecipazione al capitale della società, del componente del consiglio di amministrazione che rivestirà la carica di Presidente ed ai rappresentanti dei Comuni della Provincia di Ancona spetta la nomina, a maggioranza, da calcolarsi sulle quote di partecipazione al capitale della società, del componente del consiglio di amministrazione che rivestirà la carica di Vice-Presidente. Il Presidente dell'organo di amministrazione collegiale è il rappresentante legale della società"*.

Nondimeno nessuna deliberazione assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 TUSP, risulta pervenuta a questa Sezione regionale di controllo.

Quanto al COSMARI s.p.a., consorzio obbligatorio per lo smaltimento rifiuti a capitale interamente pubblico, risulta che è governato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti così come convenuto dall'assemblea giusta deliberazione il 28 settembre 2018: detta deliberazione, sia pur tardiva rispetto alle scansioni temporali fissate dal TUSP, risulta trasmessa alla Corte dei conti in data 9 ottobre 2018.

RITENUTO

Così ricostruiti gli esiti delle verifiche svolte il Collegio osserva.

Deve, in primo luogo, darsi atto del compiuto rispetto da parte della TASK s.r.l. e della S.I. Marche s.c.a.r.l. della previsione normativa di cui all'art. 11, comma 2, TUSP benché, per quanto riguarda la S.I. Marche s.c.a.r.l., debba rilevarsi la tardività di siffatto adeguamento rispetto al termine prescritto.

Parimenti quanto alla società COSMARI s.r.l. deve darsi atto del puntuale assolvimento degli obblighi previsti dal successivo comma 3 del citato art. 11 TUSP atteso che, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla norma, risulta pervenuta a questa Sezione regionale di controllo la delibera del 28 settembre 2018 di rinnovo del consiglio di amministrazione, adottata in deroga alla norma generale dell'amministratore unico.

Più articolate considerazioni si rendono necessarie in relazione all'Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. ed alla Società Acquedotto per il Nera S.p.a.

In particolare, con riferimento alla Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a., nel prendere atto dei contenuti della deliberazione assembleare del 29 maggio 2017 con la quale in sede di rinnovo dell'organo di amministrazione è stata ravvisata la necessità del mantenimento di un organo collegiale, osserva il Collegio come la stessa sia stata assunta in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 100/2017 che, come sopra evidenziato, ha significativamente modificato il comma 3 dell'art. 11 TUSP rendendo la disposizione immediatamente precettiva.

Ne consegue che l'organismo in parola avrebbe dovuto correttamente verificare la conformità delle determinazioni precedentemente assunte con il novellato quadro normativo di riferimento e, nella comprovata ricorrenza dei relativi presupposti, se del caso, confermarle.

In ogni caso nessuna deliberazione validamente assunta ai sensi del più volte citato art. 11, comma 3, TUSP risulta pervenuta a questa Sezione regionale di controllo.

Medesima criticità deve rilevarsi con riguardo alla Società Acquedotto per il Nera S.p.a. per la quale l'Ente ha rappresentato l'avvenuta modifica dello Statuto in vista del recepimento delle novità introdotte dal d.lgs. 175/2016.

A tal riguardo deve, peraltro, evidenziarsi come dette modifiche *prima facie* appaiono non in linea con le previsioni del TUSP ed i principi espressi dalla giurisprudenza contabile nella vigenza del d.l. n. 95/2012 (cfr. Corte conti, SRControllo Piemonte del. n. 2/2016 circa l'inaammissibilità della composizione paritaria dell'organo di amministrazione).

In una più generale prospettiva, con riguardo alle società Azienda Pluriservizi Macerata s.p.a. e Società Acquedotto per il Nera s.p.a., entrambe considerate non soggette a controllo pubblico dall'Ente, la Sezione rimette all'attenzione del Comune di Pollenza, quale ente socio, l'orientamento reso, ai sensi dell'art. 15 comma 2 d.lgs. 175/2016 dalla struttura di monitoraggio e controllo della partecipazioni presso il MEF (orientamento 15 febbraio 2018), al fine di enucleare la corretta nozione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP.

Nell'occasione è stato rimarcato come detta nozione discenda dall'esame del combinato disposto delle lettere b) e m) dell'art. 2, comma 1, evidenziandosi come *"alla luce dello stesso deve ritenersi che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo" talché, "in coerenza con la ratio della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP,*

ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato."

Conclude, pertanto, la richiamata struttura che, *"sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente"*.

Discende da ciò, a parere del Collegio, la necessità di una attenta riconsiderazione delle valutazioni già operate circa la natura della Azienda Pluriservizi Macerata s.p.a. e Società Acquedotto per il Nera s.p.a., ed in ordine alla ascrivibilità delle stesse nel novero delle società a controllo pubblico nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

DA ATTO

del compiuto rispetto da parte TASK s.r.l. e della S.I. Marche s.c.a.r.l. della previsione normativa di cui all'art. 11, comma 2, TUSP nonché della trasmissione, ancorché tardiva, della anzidetta deliberazione da parte del COSMARI s.r.l.

ACCERTA

- la mancata adozione da parte della Azienda Pluriservizi Marche s.p.a. di valida deliberazione ex art. 11, commi 2 e 3 TUSP e, in ogni caso, la mancata trasmissione alla Sezione regionale di controllo della deliberazione assunta dalla assemblea della società in parola in data 29 maggio 2017;
- la mancata trasmissione da parte della Società Acquedotto per il Nera s.p.a. di valida deliberazione assembleare ex art. 11, commi 2 e 3 TUSP;

SEGNALA

la necessità di una attenta verifica circa la qualificazione della Azienda Pluriservizi Macerata s.p.a. e della Società Acquedotto per il Nera s.p.a. alla luce delle coordinate interpretative rese dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il MEF con atto di orientamento del 15 febbraio 2018, riservando ulteriori verifiche in merito ai provvedimenti conseguentemente assunti;

SOLLECITA

con riferimento alla Società Acquedotto per il Nera s.p.a. una attenta verifica circa la conformità delle modifiche statutarie *medio tempore* intervenute con le previsioni del TUSP ed i principi espressi dalla giurisprudenza contabile nella vigenza del d.l. 95/2012 (cfr. Corte conti, SRControllo Piemonte del. N. 2/2016).;

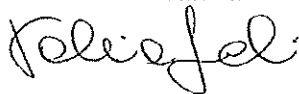
DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Pollenza nonché alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della amministrazione comunale secondo le modalità di legge. Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 27 novembre 2018.

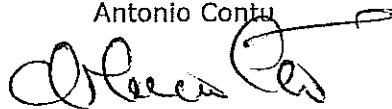
L'estensore

Valeria Franchi



Il Presidente

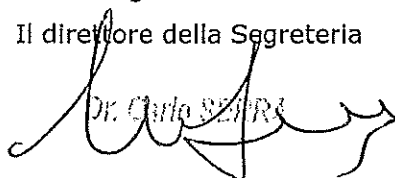
Antonio Contu



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

29 NOV. 2018



Dr. Carlo Serra

